

Codice DB1412

D.D. 7 luglio 2014, n. 1954

Pratica VCPO236 - Demanio idrico fluviale - Comune di CAMPERTOGNO (VC) - Concessione demaniale per la posa in opera di un guado, nell'alveo dei due rami del Rio Polla, a servizio della pista forestale che collega le proprietà boschive dei Consorzi Valle Artogna e Alpe Artignaccia in Comune di Campertogno (VC).

Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 23/11/2013 (al nostro protocollo n. 71898/DB14.12 del 27/11/2013) dall'Ing. Paolo Vimercati Sozzi De Capitani, (omissis), in qualità di Sindaco "Pro Tempore" del Comune di Campertogno (VC), con sede in Campertogno (VC) in Corso Umberto I° n. 18 - Codice Fiscale e Partita IVA 00432380020 - per la concessione demaniale finalizzata alla posa in opera di un guado, nell'alveo dei due rami del Rio Polla, a servizio della pista forestale che collega le proprietà boschive dei Consorzi Valle Artogna e Alpe Artignaccia in Comune di Campertogno (VC) comportante l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

vista l'autorizzazione idraulica n. 2398 del rilasciata con Determina Dirigenziale n. 1219 del 30/04/2014 dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che gli Enti pubblici ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, sono esentati dalle pubblicazioni di rito;

visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 3/07/2014;

preso atto che il concessionario, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;

preso atto che il concessionario, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone di concessione

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della l.r. n. 23/08;

Visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998;

Visto l'art. 59 della l.r. n. 44/2000;

Vista la l.r. n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011

determina

1. di concedere all'Ing. Paolo Vimercati Sozzi De Capitani, (omissis), in qualità di Sindaco "Pro Tempore" del Comune di Campertogno (VC), con sede in Campertogno (VC) in Corso Umberto I° n. 18 - Codice Fiscale e Partita IVA 00432380020 - l'occupazione delle aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritti nel disciplinare citato in premessa, per la posa in opera di un guado, nell'alveo dei due rami del Rio Polla, a servizio della pista forestale che collega le proprietà boschive dei Consorzi Valle Artogna e Alpe Artignaccia in Comune di Campertogno (VC);
2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2032, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
3. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;
4. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone di concessione;
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge

Il Dirigente
Roberto Crivelli